SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 893)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANNIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1969

Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento

Onorevoli Senatori. — Con l'unito disegno di legge si intende modificare ed introdurre, nello stesso tempo, alcune norme al fine di facilitare e semplificare le lunghe procedure tecniche ed amministrative necessarie per gli appalti delle opere pubbliche allorche questi, per variazioni dei prezzi di mercato dal momento della progettazione a quello dell'appalto, vanno deserti.

L'industria edilizia, infatti, è stata investita da un aumento dei costi di costruzione che, manifestatosi fin dai primi mesi del corrente anno — in conseguenza soprattutto della proroga concessa di un anno per la applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 della legge-ponte prima ed attualmente in previsione degli aumenti salariali del settore — pregiudica l'appalto delle opere pubbliche progettate.

Allo stato attuale, pertanto, sia per i sensibili aumenti verificatisi nei materiali da costruzione che per l'aumento del costo della manodopera derivante dall'accordo per il riassetto delle zone salariali e per i prossimi rinnovi dei contratti collettivi di lavoro sia nell'edilizia che in numerosi altri settori dell'attività industriale, le imprese, in buona parte, sono portate ad astenersi dalle gare

e molti appalti di opere pubbliche vanno deserti determinando l'impossibilità di attuazione dei programmi previsti — con particolare riferimento a quelli dell'edilizia abitativa, scolastica ed ospedaliera — aggravando ulteriormente lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese.

Di fronte a questa grave situazione già in atto e che va continuamente accentuandosi occorre che lo Stato intervenga sollecitamente con un provvedimento in materia di revisione dei prezzi per alleviare la situazione di disagio in cui si trovano ad operare le imprese esecutrici di lavori assunti anteriormente al prodursi di questo fenomeno.

Ma mentre queste misure sono già state predisposte, per lodevole iniziativa da parte del Ministero dei lavori pubblici, ed attendono ora di essere portate, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri all'esame del Parlamento, non si è posto mano a prevenire l'altro fenomeno che si verifica in situazioni di mercato come quello attuale: vale a dire la diserzione delle gare.

Con il presente disegno di legge si intende dare una risposta per favorire l'appalto alle opere pubbliche, condizione essenziale non solo come già detto per la realizzazione dei programmi sociali nei diversi settori di competenza dello Stato e degli Enti locali, ma anche per mantenere — anzi — migliorare gli attuali livelli di occupazione, specialmente nelle regioni meno progredite dove questi sono principalmente affidati alla realizzazione dei programmi di opere pubbliche.

In sostanza questo disegno di legge e quello d'iniziativa governativa recante norme per la revisione dei prezzi negli appalti delle opere pubbliche, sono due provvedimenti complementari di cui però il presente disegno di legge è prioritario in quanto se l'appalto dell'opera non avviene, la legge della revisione dei prezzi resta applicabile solamente alle opere precedentemente appaltate, ma non risolve integralmente il problema della diserzione delle gare.

In verità, per far fronte a questo inconveniente, il nostro ordinamento giuridico non manca di apprestare il rimedio che è rappresentato dall'aggiornamento dei prezzi di progetto nonchè da tutte le procedure tecniche ed amministrative tendenti ad ottenere l'approvazione in linea tecnica e l'integrazione di finanziamento da parte del Ministero competente. Queste procedure richiedono tempi molto lunghi e quindi, a prescindere dal danno sociale derivante dalla non immediata attuazione dell'opera, quando viene indetta la successiva gara di appalto i prezzi del progetto aggiornato possono risultare nuovamente inadeguati perchè superati dagli aumenti nel frattempo verificatisi.

Per eliminare questi ostacoli che determinano gravi situazioni di carattere sociale ed economico, viene presentato questo disegno di legge il quale, con la possibilità offerta alle stazioni appaltanti di esperire immediatamente la gara di appalto in aumento adeguando le previsioni progettuali alla situazione in atto, consente di non indugiare ulteriormente nell'avvio a realizzazione di importanti iniziative pubbliche già programmate e di contenere il costo globale dell'opera nei termini più ristretti per i motivi sopra illustrati.

Una analoga iniziativa legislativa ha trovato inserimento all'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, che venne poi estesa con l'articolo 13 nella legge 18 di-

cembre 1964, n. 1358, a favore dell'edilizia scolastica.

A prescindere dal fatto che le accennate disposizioni legislative, limitate agli appalti delle opere da eseguirsi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, non coprivano tutto l'arco delle opere pubbliche finanziate direttamente o con il contributo o concorso dello Stato, dette norme non hanno trovato attuazione anche perchè non vennero definite le modalità per l'applicazione dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

In sintesi, le nuove norme che si propone di introdurre nel nostro ordinamento autorizzano, con l'articolo 1, le Amministrazioni dello Stato, o gli Enti che eseguono lavori con il contributo o concorso dello Stato. ad indire gare con offerte in aumento quando precedentemente le gare per l'affidamento dei medesimi lavori siano andate deserte. Per quanto riguarda la procedura di gara da seguire, il disegno di legge si limita a consentire alla stazione appaltante la possibilità di indicare in una scheda segreta il limite di massimo aumento che le ditte non dovranno oltrepassare perchè si giunga all'aggiudicazione, la quale, è altresì stabilito, verrà dichiarata a favore dell'impresa che offra l'aumento minore.

Con l'articolo 2 si prevede che, per i lavori a totale carico dello Stato, l'Amministrazione che abbia rinnovato la gara ai sensi dell'articolo 1 integra, con apposito provvedimento, la somma inizialmente stabilita per l'esecuzione dei lavori, in misura corrispondente alla percentuale di aumento offerta dall'impresa aggiudicataria. Qualora la maggiore spesa non trovi copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio in corso, le somme che al termine dell'esercizio risulteranno eccedenti saranno iscritte nel successivo anno finanziario.

L'articolo 3 disciplina poi la diversa ipotesi di integrazione del concorso o contributo dello Stato. Al riguardo viene disposto che le Amministrazioni che concedono il concorso o il contributo emanano un decreto suppletivo per l'integrazione e ciò al fine di mantenere la proporzione tra intervento finanziario dello Stato e costo dell'opera, quale risulta dall'aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per porre le Amministrazioni concedenti in grado di giustificare l'emissione del decreto integrativo, l'Ente appaltante è obbligato ad inviare, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, all'Amministrazione competente domanda per l'integrazione di finanziamento allegandovi il processo verbale della gara andata deserta, il processo verbale dell'aggiudicazione in aumento e l'aggiornamento globale della perizia di spesa.

In analogia a quanto già previsto all'articolo 2 per i lavori a totale carico dello Stato si prevede, infine, che al maggior onere derivante dalla concessione del concorso o del contributo integrativo, si provvede con gli stanziamenti dell'esercizio in corso o, quando gli stanziamenti risultano insufficienti, con l'iscrizione della somma eccedente nello stato di previsione della spesa per il successivo anno finanziario.

È stato previsto infine, che per le opere finanziate con mutuo della Cassa depositi e prestiti, la concessione del contributo o del concorso integrativo comporta l'adeguamento del mutuo.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le gare per l'aggiudicazione di lavori a totale carico dello Stato od eseguiti con il contributo od il concorso dello Stato, esperite nei modi previsti dall'articolo 73, lettere b) e c) del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, e dall'articolo 2 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, ed andate deserte, possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento.

Le nuove gare sono esperite entro 60 giorni da quelle andate deserte o dall'entrata in vigore della presente legge se l'esperimento sia avvenuto in data precedente.

Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per potersi procedere all'aggiudicazione è indicato in una scheda segreta, nei modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'impresa che abbia offerto l'aumento mi-

nore.

Art. 2.

Per i lavori a totale carico dello Stato, la Amministrazione che abbia rinnovato la gara ai sensi dell'articolo 1, integra con apposito provvedimento, la somma inizialmente stabilita per l'esecuzione dei lavori in misura corrispondente alla percentuale di aumento offerta dall'impresa aggiudicataria.

L'integrazione è effettuata anche quando la maggiore spesa non risulti coperta dagli stanziamenti iscritti per i lavori appaltati allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione committente per l'anno finanziario nel quale è espletata la gara in aumento.

Le somme che, al termine dell'esercizio, risulteranno eccedenti rispetto agli stanziamenti sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Mini-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stero competente per il successivo anno finanziario.

Art. 3.

Quando i lavori il cui appalto sia stato aggiudicato a seguito di gara con aumento dell'offerta debbano essere effettuati con il concorso o con il contributo dello Stato, il concorso od il contributo è esteso con apposito provvedimento all'importo della spesa aggiuntiva derivante dall'offerta della impresa aggiudicataria.

Per ottenere la concessione del concorso o del contributo integrativo, l'ente appaltante invia all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, domanda per l'integrazione di finanziamento allegandovi il processo verbale della gara andata deserta, il processo verbale dell'aggiudicazione in aumento e l'aggiornamento globale della perizia di spesa.

Al maggior onere derivante dalla concessione del concorso o del contributo integrativo si provvede con gli stanziamenti dell'esercizio in corso alla data del provvedimento previsto dal primo comma del presente articolo o, quando gli stanziamenti risultino insufficienti, con iscrizione della somma eccedente nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione concedente per il successivo anno finanziario.

Per le opere finanziate con mutuo della Cassa depositi e prestiti, la concessione del contributo o del concorso integrativo comporta l'adeguamento del mutuo.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.